2025/1501

28.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1501 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE

(1) Il 17 febbraio 2022 la Commissione ha istituito, con il regolamento iniziale, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («Cina»).

(2) Nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione dei dazi antidumping definitivi («inchiesta iniziale») si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della Cina in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

(3) Per i produttori esportatori della Cina inseriti nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 22,1 % e il 48,4 % sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio («elementi di fissaggio» o «prodotto in esame»). Ai produttori esportatori della Cina che hanno collaborato non inseriti nel campione è stata imposta un'aliquota del dazio del 39,6 %, che corrisponde all'aliquota del dazio medio ponderato dei produttori esportatori della Cina inseriti nel campione per i quali sono state accertate pratiche di dumping. I nomi dei produttori esportatori della Cina che hanno collaborato non inseriti nel campione sono elencati nell'allegato del regolamento iniziale. È stato istituito un dazio su scala nazionale dell'86,5 % sugli elementi di fissaggio provenienti dalle società della Cina che non hanno collaborato all'inchiesta.

2. RICHIESTA E ANALISI

(4) La società Moregood Hardware Technology (Nanjing) Co., Ltd. («richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ricevere il dazio antidumping per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione in virtù del suo legame con la società Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd., che era stata inclusa nel regolamento iniziale come produttore esportatore che ha collaborato non inserito nel campione.

(5) Il richiedente ha fornito informazioni a dimostrazione del fatto che Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd. è il suo azionista principale.

(6) Il richiedente ha inoltre fornito la sua licenza commerciale, che ne attesta la costituzione nel marzo 2025, ossia dopo il periodo dell'inchiesta iniziale, e la Commissione ha pertanto confermato che Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd. non avrebbe potuto indicare il richiedente come società collegata quando è stato effettuato l'esercizio di campionamento durante l'inchiesta iniziale. Poiché il dazio applicabile all'entità Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd. si basava sulla media dei produttori esportatori inseriti nel campione, l'inclusione del richiedente non altera le risultanze della Commissione a tale riguardo. La Commissione ritiene pertanto opportuno che il dazio antidumping sulle esportazioni di Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd. diventi applicabile alle esportazioni del richiedente.

(7) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare l'allegato del regolamento iniziale aggiungendo Moregood Hardware Technology (Nanjing) Co., Ltd. come produttore esportatore collegato a Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd., figurante nell'elenco con il codice addizionale TARIC C837.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

3. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(8) Il richiedente, l'industria dell'Unione e altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno modificare l'allegato del regolamento iniziale aggiungendo Moregood Hardware Technology (Nanjing) Co., Ltd. come produttore esportatore collegato a Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd., figurante nell'elenco con il codice addizionale TARIC C837.

(9) Il codice addizionale TARIC C837, precedentemente attribuito unicamente a Shanghai Moregood Hardware Co., Ltd., dovrebbe applicarsi anche a Moregood Hardware Technology (Nanjing) Co., Ltd.

(10) Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione ([2]) è così modificato:

«Repubblica popolare cinese	SHANGHAI MOREGOOD HARDWARE CO., LTD.	C837»

è sostituito da

«Repubblica popolare cinese	SHANGHAI MOREGOOD HARDWARE CO., LTD. Moregood Hardware Technology (Nanjing) Co., Ltd.	C837».

Articolo 2

Il codice addizionale TARIC C837 precedentemente attribuito a SHANGHAI MOREGOOD HARDWARE CO., LTD. si applica a SHANGHAI MOREGOOD HARDWARE CO., LTD. e a Moregood Hardware Technology (Nanjing) Co., Ltd.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj).